

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO-SECONDA SEZIONE CIVILE

composto dai seguenti magistrati:

Dr. Francesco PEDOJA	PRESIDENTE
Dr. Franca BIGI	GIUDICE REL.
Dr. Ofelia FRATAMICO	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

DA

rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. G. Pavan, con domicilio eletto presso il suo studio, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. M. Gasparin e R. Pastorelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

ATTORE:

Sent. N. 2469/08
Dep. il 14 NOV. 2008
N. R.G. 9253/07
Cron. n. 6092/08
Rep. n. 3963/08

ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:

nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, annullarsi e/o dichiararsi nulla e/o inefficace la delibera del 15.6.2007 di

e, per l'effetto, annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il bilancio dalla stessa approvato; annullarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace ogni atto connesso o conseguente alla delibera qui impugnata ed i relativi verbali. Con ogni provvedimento conseguente.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

In via istruttoria: si chiede fin d'ora:

A) – ordinare ex art. 210 cpc a

- tutta la documentazione inerente i rapporti tra controllata e controllante;
- tutte le scritture contabili relative all'esercizio 2006;
- registro dei corrispettivi e delle vendite;
- registri iva.

B) – disporre CTU tecnico-contabile al fine di confermare i rilievi evidenziati nel presente atto e la relativa invalidità censurata, anche sulla corretta rappresentazione del medesimo documento contabile approvato nell'assemblea del 15.6.2007 e di determinare la conseguenze (economiche e patrimoniali).

C) ammettersi prove per testi e interpellò sulle seguenti circostanze:

1) vero che in data 12.6.2007, in vista dell'imminente assemblea di discussione del bilancio convocata per il 15.6.2007, la sig.ra munita di regolare delega scritta da parte del socio , si recava presso la sede della rl per visionare e richiedere copia della documentazione di cui all'art. 2429 c.c. (rappresentata da: 1) bilancio della

società e relativi allegati; 2) copia integrale del bilancio delle società controllate; 3) relazione del Collegio Sindacale);

2) vero che, in tale occasione, tra la documentazione messa a disposizione e consegnata in copia dagli incaricati di _____ ri alla sig.ra _____, era escluso il bilancio della società controllata _____.

Si indica quale teste: la sig.ra _____.

CONVENUTA:

In via istruttoria si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:

- 1) Vero che in data 13 Giugno 2007 i professionisti delegati dal sig. _____ hanno eseguito una verifica come da comunicazione che si rammostra al teste?
- 2) Vero che durante la verifica su indicata i professionisti delegati hanno esaminato tutti i libri sociali obbligatori e tutta la documentazione riferita alla amministrazione della società?
- 3) Vero che il bilancio al 31-12-2006 e la relativa documentazione è rimasto depositato presso la sede della società nei 15 giorni antecedenti la sua approvazione?
- 4) Vero che la documentazione di cui al capitolo che precede ricomprendeva anche il bilancio della controllata _____.

Si indicano quali testi la signora _____ Conegliano, la signora _____ di San Fior ed il dott. _____ di Padova che, assieme alla signora _____, vengono indicati anche a prova contraria su eventuali capitoli avversari.

Nel merito si chiede il rigetto integrale delle domande *ex adverso* proposte

con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In ordine alle istanze istruttorie di parte attrice si ribadisce l'inammissibilità della richiesta di esibizione *ex art. 210 c.p.c.*, per i motivi già esposti in comparsa di costituzione.

Va rilevata, inoltre, l'inammissibilità e l'inutilità della richiesta CTU tecnico-contabile, poichè essa avrebbe contenuto meramente interpretativo dei dati di bilancio e, pertanto, avrebbe finalità del tutto diverse da quelle riconosciute per legge, ovvero essere strumento tecnico di ausilio al giudice.

Quanto ai capitoli di prova avversari:

il capitolo 1) è inammissibile, perchè diretto a provare circostanza diversa dal documento di delega e, comunque, avente contenuto valutativo e di giudizio;

il capitolo 2) è inutile, perchè circostanza non contestata e, comunque, ver-tente su circostanza negativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

conveniva in giudizio s.r.l. in liquidazione, di cui si dichiarava socio per quota pari al 13% del capitale sociale, impugnando la deliberazione dell'assemblea ordinaria del 15.6.2007, di approvazione del bilancio al 31.12.2006; ne chiedeva l'annullamento o la dichiarazione di nullità o d'inefficacia, deducendo la violazione:

1. dell'art.2429 co.3 c.c., per il mancato deposito del bilancio della controllata s.p.a., di cui la convenuta detiene quota del 99,98%, quale allegato al progetto di bilancio;

2. dei principi di veridicità e di chiarezza, per

- insufficienza delle informazioni sui rapporti tra controllante e controllata,
- incongruenza delle voci di debito e credito tra le due società, nei cui documenti contabili sono indicati importi diversi,
- insufficienza delle informazioni fornite in assemblea dal liquidatore,
- indicazioni contraddittorie, nella nota integrativa, rispetto a voce del patrimonio netto di € 2.011.480,00, definita prima come “riserva da conferimenti agevolati”, poi come “riserva di rivalutazione ex legge 576/1975”, con conseguente impossibilità di ricavarne le informazioni previste dall’art.2427 c.c..

— — — — — e, costituendosi, eccepiva la decadenza dell’attore, che definiva titolare di quota pari all’1,80% del capitale sociale, da diritto d’impugnazione, per decorso del termine stabilito dall’art.2479 ter c.c.; sosteneva il regolare deposito del bilancio e degli allegati, compreso il bilancio della società controllata, di cui affermava che la mancata consegna al delegato dell’attore era conseguente alla mancata richiesta o ad interpretazione della generica dizione contenuta nella delega, ed il rispetto dei principi di veridicità e di chiarezza, chiedendo la reiezione delle domande attore, e sottolineando che

- il bilancio era in forma abbreviata,
- la differenza tra debiti e crediti indicati nei bilanci di controllante e controllata era irrisoria e riconducibile ad errore contabile,
- le informazioni date in assemblea dal liquidatore erano state complete,

- l'indicazione dell'importo di € 2.011.480,00 come "riserva da rivalutazione", anziché come "riserva da conferimenti agevolati", era dovuta a semplice imprecisione,
- l'attore, avendo proceduto a ispezione ai sensi dell'art.2476 co.2 c.c. prima dell'assemblea, tramite due professionisti, disponeva di tutte le informazioni.

Con decreto del G.R. del 22.5.2008 era fissata per la discussione della causa l'odierna udienza collegiale, in cui la causa è stata discussa ed il collegio si è riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve anzitutto valutare l'eccezione sollevata dalla difesa della società convenuta, di decadenza dell'attore dall'impugnazione della delibera assembleare del 15.5.2007, che la società afferma trascritta nel libro delle decisioni dei soci il giorno stesso dell'adozione, fatto non contestato dall'attore. Ai sensi dell'art.2479 ter co.1 c.c., in ipotesi di annullabilità delle deliberazioni il termine per l'impugnazione è di novanta giorni "dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci" (non rileva la data di iscrizione nel registro delle imprese o di deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, prevista per le società per azioni dall'art.2377 co.6 c.c., norma non richiamata nella disciplina della società a responsabilità limitata, quindi erroneamente invocata dall'attore nella memoria ai sensi dell'art.6 d.lgs.5/2003). La notificazione dell'atto di citazione è stata chiesta all'ufficiale giudiziario, quindi si è perfezionata per il richiedente, il 27.11.2007, sicché, anche applicando la sospensione feriale dei termini, l'impugnazione risulta proposta oltre il termine previsto dall'art.2479 ter co.1.

E' dunque necessario stabilire se i vizi dedotti dall'attore determinino la nullità del bilancio, quindi della deliberazione che l'ha approvato, poiché in tale ipotesi l'impugnazione può essere proposta finché non sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo.

Il deposito del bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate, previsto dall'art.2429 co.3 c.c., è evidentemente finalizzato all'informazione dei soci, che appunto ne possono prendere visione nei quindici giorni precedenti l'assemblea; secondo la stessa prospettazione dell'attore (cfr. comparsa conclusionale, p.5), dalla mancata consegna di copia del bilancio della società controllata deriva "l'annullabilità della delibera"; ne risulta eliso il rilievo della doglianza, per il ritenuto decorso del termine d'impugnazione.

Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, consolidato ed univoco a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite del 2000, la violazione dei principi di chiarezza e precisione determina l'illiceità del bilancio d'esercizio di una società di capitali, quindi della deliberazione assembleare che l'ha approvato, "in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle poste iscritte" (Cass., sez.un., 27/2000). E' peraltro evidente che il principio della rilevanza autonoma, ai fini della dichiarazione di nullità, della chiarezza analitica del bilancio dev'essere applicato da un lato tenendo conto, nel caso in esame, del fatto che il bilancio è in forma abbreviata e la previsione dell'art.2423 co.3 c.c., secondo cui "se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le



informazioni complementari necessarie allo scopo”, non può essere letta in termini tali da privare di significato l’art.2435 bis, dall’altro lato valutando l’effettiva incidenza delle violazioni denunciate sull’intelligibilità della rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società. Quest’ultimo canone interpretativo s’impone soprattutto dopo la riforma del diritto societario attuata con il d.lgs.6/2003, che, con gli artt.2379 e 2434 bis c.c., ha chiaramente privilegiato la stabilità delle deliberazioni assembleari, in particolare di approvazione del bilancio. Ciò non significa attenuare l’importanza autonoma del principio di chiarezza, ma si deve evitare una dilatazione delle ipotesi di illiceità dell’oggetto della delibera tale da ricomprendervi vizi puramente formali o del tutto marginali.

Sui singoli rilievi svolti dall’attore, il collegio osserva:

1. insufficienza delle informazioni sui rapporti tra controllante e controllata, in quanto non sono indicate “le dimensioni e le categorie di operazioni intercorse” (cfr. atto di citazione, p.7), ed insufficienza delle informazioni fornite in assemblea: risulta dal verbale che, in assemblea, il delegato dell’attore chiese chiarimenti sulla voce “crediti verso società controllata, in particolare..in cosa consistono detti crediti, la struttura operativa della srl che ha svolto dette prestazioni, i soggetti che effettivamente hanno svolto dette operazioni, in base a quali contratti sono state eseguite dette prestazioni, come è stato determinato il compenso, come sono state contabilizzate e come vengono pagate”. Premesso che nessun bilancio o documento allegato avrebbe potuto fornire informazioni di questa analitica estensione, si rileva che il liquidatore ha risposto,

indicando quali servizi ha svolto la controllante per la controllata (dato del resto già rilevabile dalla relazione dei sindaci), come essi siano stati resi dagli amministratori e come sia stato determinato il compenso; a questo seguiva la richiesta, da parte del delegato, di chiarimenti su documentazione non messa a disposizione dei professionisti di "durante l'ispezione eseguita il giorno 13 giugno 2007 con particolare riferimento ai cedolini di paga degli Amministratori e ai relativi mastrini, dei Bilanci aziendali 2002/2003/2004": la richiesta esorbita, con ogni evidenza, dalle informazioni necessarie per la comprensione e la valutazione del bilancio della società relativo all'esercizio 2006, e nel contempo conferma l'avvenuto svolgimento dell'ispezione ai sensi dell'art.2476 co.2 c.c. da parte di due delegati di , particolarmente qualificati, essendo un legale ed un commercialista (v. doc.2 della convenuta);

2. incongruenza delle voci di debito e credito tra le due società, nei cui documenti contabili sono indicati importi diversi: nella nota integrativa della controllante risulta un debito di € 114.352,00 in quella della controllata un credito di € 121.486,00, quindi l'incongruenza è di € 7.134,00, somma esigua sia in assoluto che come valore relativo;
3. indicazioni contraddittorie, nella nota integrativa, rispetto ad una voce del patrimonio netto di € 2.011.480,00, definita prima come "riserva da conferimenti agevolati", poi come "riserva di rivalutazione ex legge 576/1975", con conseguente impossibilità di ricavar-



ne le informazioni previste dall'art.2427 c.c.: le due diverse qualificazioni effettivamente compaiono rispettivamente a p.5 ed a p.6 della nota integrativa, ma la voce è ricompresa nella posta "altre riserve" di cui sono indicate, sempre a p.6, le possibilità di utilizzo e la disponibilità, sicché l'errore non era solo rilevabile dal delegato dell'attore, tecnicamente preparato, ma non integrava violazione significativa dell'art.2427 n.7 bis c.c., potendo solo fondare una richiesta di precisazione che invece non è stata formulata nell'assemblea.

Non si ravvisano pertanto ragioni di nullità, anche considerando che tra esse è specificamente menzionata dall'art.2479 ter co.3 c.c. l'"assenza assoluta di informazione", certamente non configurabile nel caso in esame.

Le domande attoree devono essere respinte. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando,

ogni diversa eccezione ed istanza disattesa,


- a) respinge l'impugnazione proposta da _____;
- b) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in complessivi _____, oltre agli accessori.

Così deciso in Treviso il 7.11.2008

Il giudice est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE (C-2)
Dott. Maria Rosalia ANTANGELO



Depositato in Cancelleria
14 NOV. 2008

#.....
IL CANCELLIERE



Fatte comunicazioni il 14 NOV. 2008

Il Cancelliere

